

INDICE

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 - Costituzione, natura e finalità della Comunità Montana**
- Articolo 2 - Territorio, popolazione e sede.**
- Articolo 3 - Stemma e Gonfalone**
- Articolo 4 – Funzioni della Comunità**
- Articolo 5 - Potestà regolamentare.**
- Articolo 6 – Programmazione**
- Articolo 7 - Principi di trasparenza**
- Articolo 8 - Informazione**

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I ORGANI ELETTIVI

- Articolo 9 - Organi della Comunità Montana**

Sezione I Del Consiglio

- Articolo 10 - Composizione ed elezione**
- Articolo 11 - Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo del consiglio**
- Articolo 12 - Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei consiglieri**
- Articolo 13 - Prerogative e diritti dei Consiglieri**
- Articolo 14 – Presidenza del Consiglio Il Presidente del Consiglio**
- Articolo 15 - Attribuzioni e competenze del consiglio**
- Articolo 16 - Diritti e doveri dei consiglieri**
- Articolo 17 - Gruppi consiliari.**
- Articolo 18 - Commissioni consiliari.**
- Articolo 19 - Nomina rappresentanti - Revoca**
- Articolo 20- Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana**

Sezione II
Delle sedute consiliari

- Articolo 21 - Riunioni ordinarie e straordinarie**
- Articolo 22 - Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute**
- Articolo 23 - Presidenza delle sedute - Votazioni e verbalizzazioni**

Sezione III
Della giunta

- Articolo 24 - Composizione ed elezione**
- Articolo 25 - Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva**
- Articolo 26 - Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della giunta**
- Articolo 27 - Competenze e attribuzioni della giunta**
- Articolo 28 - Riunioni della giunta.**

Sezione IV
Del presidente

- Articolo 29 - Attribuzioni e competenze**
- Articolo 30 - Il Vice presidente.**
- Articolo 31 - Deleghe ai membri della giunta.**

Sezione V
Aspettative, permessi, indennità e rimborsi
agli amministratori della Comunità Montana.

- Articolo 32 - Rinvio alla legge e al regolamento**

Capo II
UFFICI E PERSONALE

- Articolo 33 - Organizzazione degli uffici e del personale**
- Articolo 34 - Trattamento giuridico ed economico**
- Articolo 35 - Il segretario della Comunità Montana.**
- Articolo 36 - Il vice segretario.**

Titolo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 37 - Autonomia finanziaria
Articolo 38 - Il Tesoriere
Articolo 39 - Il Revisore dei Conti
Articolo 40 - Controllo di gestione.

Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E
DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 41 - Istanze, petizioni, proposte.
Articolo 42 - Consultazione popolare.
Articolo 43 - Difensore Civico
Articolo 44 – Conferenza dei Sindaci

Titolo V
NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 45 - Approvazione, modificazione ed entrata in vigore dello
statuto
Articolo 46 - Regolamenti di attuazione dello statuto
Articolo 47 - Verifica dello statuto

STATUTO

federata su basi regionali ed all'affermazione della pace tra i popoli del

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

1. L'autonomia è la capacità di governarsi con proprie leggi. Autogovernandosi la Comunità locale attua l'esercizio decentrato del potere.
2. L'attribuzione alla Comunità locale del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale della Comunità, delineato dallo Statuto e dai regolamenti.
3. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa della Comunità.
4. È titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai comuni.
5. Dispone di autonomia statutaria, di autonomia regolamentare e di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
6. La XIII Comunità Montana, nella sua veste di soggetto istituzionale autonomo, si sente protagonista del processo in atto mirante a trasformare la repubblica italiana da Stato di diritto accentrato a stato sociale decentrato e quindi in ordinamento delle autonomie

Il presente Statuto, in quanto elaborato e adottato dal Consiglio Comunitario interpretando le capacità di autogoverno dei cittadini residenti e la loro volontà di contribuire alla costruzione dell'Europa

mondo, è la carta fondamentale dell'autonomia locale Lepina.

Lo Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale della Comunità Montana e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

Il Consiglio Comunitario adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità che rappresenta.

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Costituzione, natura e finalità della Comunità Montana

1. Dall'unione dei comuni montani di: BASSIANO, MAENZA, NORMA, PROSEDI, ROCCAGORGA, ROCCA MASSIMA, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SEZZE, SONNINO, dei comuni parzialmente montani di CORI, PRIVERNO, SERMONETA i cui territori ricadono nella zona omogenea XIII delimitata dall'articolo 5, comma 1, punto a, dell'allegato A alla legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.239 del 19.04.2001, emanato in base alla legge del Consiglio Regionale del Lazio n. 9 del 22.06.1999, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 18.08.2000 n° 267, come sostituito dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è costituita la *XIII Comunità*

Montana Monti Lepini-Ausoni, ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la valorizzazione della zona montana ricompresa nel proprio ambito territoriale e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio di funzioni proprie o delegate e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli enti che costituiscono la repubblica italiana membro costituente della Unione Europea.

3. La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.

4. La Comunità Montana collabora con lo stato, la provincia, il Consorzio Biblioteche, i comuni e le altre comunità montane e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

5. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.

Articolo 2

Territorio, popolazione e sede.

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dall'insieme dei territori dei comuni ricompresi nella zona omogenea di cui al precedente articolo 1.

2. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana è ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall'art. 4, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9.

3. La popolazione della Comunità Montana è costituita dall'insieme della

popolazione residente nei territori dei comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'articolo 1.

4. La Comunità Montana ha sede nel Comune di Priverno per la sede amministrativa e Sezze per quella istituzionale.

Articolo 3

Stemma e Gonfalone

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "XIII Comunità Montana Monti Lepini- Ausoni" e con lo stemma ed il gonfalone costituito da tre uomini che rappresentano la storia, la cultura, l'ambiente dei Lepini che uniti rappresentano un'unica forza e solidarietà; gli alberi sono l'aspetto emblematico più naturalistico dei Lepini-Ausoni.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali .

Articolo 4

Funzioni della Comunità

1. La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni.

2. La Comunità Montana promuove e può svolgere l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità europea o dalle leggi statali e regionali.

3. La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività che la legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri enti operanti nel comprensorio.

In particolare si propone di :

- formulare, aggiornare ed attuare, con la partecipazione delle popolazioni e delle forze sociali interessate il piano di sviluppo economico sociale pluriennale della zona al fine di contribuire a realizzare una politica di riequilibrio sociale segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio;
- predisporre, coordinare, ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei, a consentire migliori condizioni di abitabilità e la base di un adeguato sviluppo economico sostenibile;
- favorire il pieno impiego delle forze lavorative disponibili;
- attuare e favorire interventi per la difesa del suolo, la protezione della natura, la valorizzazione delle zone paesaggistiche archeologiche e dei centri storici;
- individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi stabili in base alle esigenze determinate dai piani di sviluppo annuale e nel quadro di un'economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
- fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguente;
- redigere il piano urbanistico per l'assetto del proprio comprensorio, allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica dei Comuni compresi nella Comunità e richiedere agli Enti interessati l'incarico per la

redazione del piano regolatore intercomunale e agro-ambientale;

- promuove lo sviluppo culturale della popolazione e assume iniziative per il mantenimento di legami con i cittadini dei Monti Lepini-Ausoni emigrati all'estero.

Per i Comuni parzialmente montani, il piano urbanistico ed il piano intercomunale, potranno comprendere anche tutto o parte del territorio non classificato montano quando ciò sia necessario per rendere funzionale il piano stesso.

Analogamente potrà avvenire per i Comuni o parte di essi non classificati Montani ma interclusi nella zona montana delimitata dalla legge regionale n. 9 del 22.06.1999 e della L.R. n°1 del 03-01-2000, previa intesa con gli stessi;

- promuovere e coordinare prioritariamente la creazione e lo sviluppo di tutte le forme associative e cooperative agricole con particolare riguardo alla zootecnia ed alla forestazione, riqualificare e potenziare le attività agricole imperniate sull'azienda diretto-coltivatrice, nonché lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale migliorando la qualità della vita di tutta la popolazione.
- riorganizzare il settore terziario con particolare riguardo allo sviluppo ed alla qualificazione dell'artigianato e del turismo;
- svolgere, quale soggetto di sviluppo economico e di progresso civile, ogni altra attività di pubblico interesse della zona montana non devolute per legge alla competenza di altri Enti.
- sollecitare ogni forma di partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche, per realizzare una società pacifica e giusta, fatta di donne e uomini liberi, responsabili e solidali a tutti i livelli .

La Comunità Montana in generale:

- a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale,

ambientale e turistica del proprio territorio curando unitariamente gli interessi delle genti locali nel rispetto delle caratteristiche tecniche, culturali e sociali proprie del territorio montano;

b) promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali;

c) riconosce nel Comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione. La comunità Montana favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri e, ove ritenuto necessario dai comuni, forme associate di gestione di uno o più servizi di competenza comunale;

d) promuove lo sviluppo e il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

f) promuove la coscienza di appartenere alla cittadinanza europea e sostenere il completamento dei gemellaggi fra città e popolazione

Articolo 5 Potestà regolamentare.

1. In conformità alla legge e allo statuto, il consiglio adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. Tali regolamenti, sono approvati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

Articolo 6 Programmazione

1. La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate:

a) informa la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali per obiettivo e per progetti.

b) assicura la imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

c) promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione e della sussidiarietà per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Articolo 7 Principi di trasparenza

1. La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in suo possesso.

2. A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267, e dalla legge 7 agosto, 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata.

3. La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all'assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.

4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l'erogazione di benefici di qualsiasi natura

a singoli o enti, è disciplinata dal regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.

Articolo 8 Informazione

1.La Comunità Montana cura la più ampia informazione alla popolazione del comprensorio montano sulla propria attività. .

2.A tal fine, istituisce un apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990 e nel D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, con la collaborazione con i Comuni membri.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

ORGANI ELETTIVI

Articolo 9

Organi della Comunità Montana

1.Sono organi della Comunità Montana il consiglio, la giunta e il presidente.

Sezione I Del Consiglio

Articolo 10

Composizione ed elezione

1.Il consiglio della Comunità Montana è composto dai rappresentanti dei comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'art.1

2.Ciascun comune è rappresentato da tre componenti eletti dal consiglio comunale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali. Il Consiglio comunale provvede alla

elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario nella seduta di convalida degli eletti o comunque in quella immediatamente successiva.

Articolo 11

Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo del consiglio

1.Il consiglio della Comunità Montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli enti locali che la compongono.

2.Il mandato decorre dalla data dell'insediamento.

3.Entro il termine ultimo di durata del consiglio della Comunità Montana, i consigli comunali di tutti i comuni ricadenti nella zona omogenea di cui all'articolo 1, provvedono alla nomina dei propri rappresentanti in conformità a quanto previsto dal comma 2° del precedente articolo 10.

4.La prima seduta del Consiglio, deve essere, convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

5.Il consiglio decaduto continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, sino all'insediamento del nuovo.

6.La prima seduta del consiglio è convocata dal presidente uscente ed è presieduta dal consigliere anziano, scelto tra i nuovi eletti. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere presente che nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo

7.Ai fini delle previsioni contenute nel presente statuto, per consigliere anziano s'intende il consigliere più anziano di età.

8.Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rinnovo di un consiglio comunale nel corso del periodo di durata del consiglio della Comunità Montana, il

comune interessato deve procedere alla nomina dei rappresentanti con le procedure di cui all'articolo 10.

Articolo 12 **Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei consiglieri**

1. In materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere della Comunità Montana si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Al Consiglio della Comunità Montana è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti nella seduta di primo insediamento in caso di rinnovo totale, in quella successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale.

3. Alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili a norma del comma precedente provvede il consiglio comunale interessato entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del presidente della Comunità Montana con le procedure al precedente articolo 10.

4. Le condizioni di incompatibilità non hanno effetto se gli interessati le rimuovono entro dieci giorni dalla notifica della adozione della relativa deliberazione del consiglio comunitario.

5. Quando successivamente alla convalida si verifichi una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, o incompatibilità il consiglio la contesta all'interessato, su richiesta di un suo membro, delibera sulla proposta ed il Presidente notifica la relativa deliberazione agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità. Dalla scadenza del termine predetto il consiglio delibera definitivamente.

6. Il consigliere dichiarato decaduto a norma del comma precedente, cessa immediatamente dalla carica di consigliere della Comunità Montana e

dovrà essere sostituito dai rispettivi Consigli comunali di appartenenza.

7. Alla sostituzione provvede il consiglio comunale interessato entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza da parte della Comunità Montana, con le procedure di cui all'art. 10.

8. Per il legittimo esercizio della attività del Consiglio della Comunità Montana, rinnovato, quest'ultimo deve attendere che siano definite tutte le posizioni individuali dei propri componenti e che l'organo stesso sia in grado di funzionare in forma piena e completa, risultante dopo il compimento delle operazioni di convalida e l'eventuale sostituzione degli eletti.

9. Dopo questi adempimenti preliminari l'adunanza prosegue secondo il seguente ordine dei lavori:

- a) nomina del Presidente e dei due Vice Presidente del Consiglio
- b) elezione del presidente e della giunta;
- c) nomina rappresentanti della Comunità Montana in seno ad enti, organismi e società di cui la Comunità Montana fa parte.

Art. 13

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. Il Consigliere Comunitario ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comunità Montana, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. È tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge e a seguito di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente.

Il Consigliere ha diritto a prendere visione ed avere copia di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunitaria. Il consigliere comunitario, nei modi e nelle forme previsti dalle leggi, rappresenta istituzionalmente la Comunità Montana e, in quanto tale, è titolare dei diritti e degli obblighi che gli derivano da tale funzione. Ha diritto di avere copia dei documenti

preparatori e propedeutici degli atti di competenza del Consiglio Comunitario.

2. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Ha diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercita nelle forme previste dal Regolamento, la risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. Alle interrogazioni a risposta scritta, il Presidente risponde entro dieci giorni. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunitario dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 49 del D Lg.vo 18.08.2000, n. 267. I consiglieri, secondo le disposizioni dell'art. 127 del D Lg.vo n° 267/2000, possono richiedere la sottoposizione al controllo di legittimità delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio che riguardano:

- a. Appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b. Assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

3. Il Consigliere, su incarico specifico e temporale del Presidente, può seguire e trattare (fatte salve le prerogative della Giunta) questioni di carattere particolare della vita amministrativa e sociale assumendo, conseguentemente, il diritto a partecipare alla Commissione Consiliare che si occupa del problema, di riferire al Presidente ed al Consiglio e di esercitare il potere amministrativo nell'ambito dell'incarico ricevuto.

4. La Comunità Montana può stipulare una polizza di responsabilità civile, patrimoniale, formale ed erariale per il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri e i dirigenti responsabili Comunitari per gli atti che i medesimi

compiono nell'espletamento del loro mandato.

5. Il Consigliere Comunitario, nella seconda seduta consiliare, a cura dell'ufficio di Presidenza, viene dotato di un tesserino di riconoscimento che riconsegnerà al termine del mandato alla segreteria comunitaria.

6. I Consiglieri Comunitari hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge e dall'apposito decreto ministeriale, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

7. In nessun caso, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il suo Presidente.

8. Il Consigliere Comunitario, che vi abbia interesse, può chiedere la trasformazione del gettone di presenza, di cui ai commi precedenti, in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

9. Tale regime di indennità di funzione per i consiglieri che ne beneficiano comporta l'applicazione di detrazione dell'indennità anzidetta, pari ad un ventiseiesimo della indennità stessa in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

10. Sono considerate assenze giustificate quelle dovute:

- a. causa di forza maggiore;
- b. malattia certificata;
- c. missione autorizzata nell'interesse della Comunità Montana;
- d. permesso richiesto preventivamente e preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio comunitario o da chi ne fa le veci.

11. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona, a meno che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna, beneficiando così anche dei gettoni di presenza.

12. Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni, che di quell'organo costituiscano articolazioni interne ed esterne.

13. Le indennità ed i gettoni di presenza determinati secondo le norme di cui ai commi precedenti, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Consiglio comunitario e di Giunta Comunitaria. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica della Comunità Montana. La Comunità Montana non può procedere all'incremento di spesa qualora si trovi in condizione di dissesto finanziario.

Art. 14

Presidenza del Consiglio Il Presidente del Consiglio

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunitario è così composto:

Presidente del Consiglio, due Vice Presidenti di cui uno vicario (della maggioranza) ed uno della minoranza che vengono eletti nella seduta di convalida degli eletti con le seguenti modalità: il Presidente del Consiglio Comunitario è eletto nella prima votazione con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

I due Vice-Presidenti vengono eletti con il sistema di voto limitato ad una preferenza;

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunitario, ne tutela la dignità, assicura l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del funzionamento del Consiglio.

Promuove i rapporti del Consiglio Comunitario con le commissioni consiliari, con il Presidente e la Giunta Comunitaria, con il Revisore dei conti.

3. Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Comunità Montana, convoca e presiede la seduta del Consiglio Comunitario.

4. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per decesso o per mozione presentata dalla metà dei consiglieri assegnati e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente vicario. In caso di assenza o impedimento anche del vicario le funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente.

6) Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza ed i Capigruppo, propone iniziative i cui impegni graveranno in un apposito capitolo di bilancio.

7) Il Presidente del Consiglio, o uno dei Vice Presidenti, suo delegato, partecipa alle manifestazioni ufficiali della Comunità Montana quale rappresentante istituzionale del Consiglio Comunitario. Sarà cura della segreteria comunitaria garantirgli l'informazione, la partecipazione e la rappresentanza.

8) L'Ufficio di presidenza propone nuovi regolamenti o le modifiche dei regolamenti esistenti, nonché le modifiche allo statuto comunitario, che

verranno sottoposti all'esame dei capigruppo consiliari.

9. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio Comunitario nella prima seduta utile dopo le elezioni sino alla nomina del Presidente del Consiglio.

Articolo 15 **Attribuzioni e competenze del consiglio.**

1. Il consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei comuni facenti parte della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del consiglio. Con il regolamento di cui al comma precedente, il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali :

a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali e i regolamenti con esclusione di quelli relativi

all'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi di esecuzione del piano, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe e variazioni ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie e gli altri atti di carattere programmatico;
- c) bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi;
- d) lo schema tipo per la disciplina dell'esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità Montana ;
- e) le convenzioni e le altre forme di cooperazione o associative previste dal Capo V del D Lg.vo 18.08.2000 n. 267;
- f) la individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici di competenza della Comunità Montana in conformità a quanto previsto nel titolo V - art. 122 e seguente del D Lg.vo 18.08.2000 n° 267 - , la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali;
- g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
- j) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate ;
- l) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti già delineati dal consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari ;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- n) ogni altra materia attribuita dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni membri.

5. il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della Comunità Montana e dei suoi assessori,

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d'urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza

7. Gli atti del consiglio devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione della decisione consiliare.

8. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Ove il consiglio, con

votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'ente deve uniformarsi.

Articolo 16

Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all'atto della convalida.

2. Lo stato giuridico dei consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.

3. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento del consiglio disciplina le modalità per l'esercizio, da parte dei consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Articolo 17

Gruppi consiliari.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.

2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 3 consiglieri.

3. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del Gruppo misto.

4. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 18

Commissioni consiliari.

1. Il consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.

2. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al

proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. In ciascuna commissione deve essere garantita la partecipazione delle minoranze consiliari.

4. la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle opposizioni.

5. Il regolamento del consiglio ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

Articolo 19

Nomina rappresentanti - Revoca

1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni è effettuata dal consiglio sulla base di comprovata competenza e professionalità dei candidati, anche con riferimento al criterio di pari opportunità uomo - donna e nel rispetto dei diritti delle minoranze. Qualora la rappresentanza sia diretta espressione del consiglio, la designazione tiene conto, in via generale, della consistenza di ciascun gruppo consiliare. Il regolamento ne disciplina criteri e procedure.

2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti per ripetute inadempienze degli obblighi assunti in rappresentanza della Comunità Montana, con particolare riguardo alla partecipazione alle attività dell'organo del quale sono componenti ed alla mancata periodica informazione alla Comunità Montana in ordine alle linee di indirizzo perseguite. La revoca può avvenire altresì, valutate le circostanze, a seguito di rinvio a giudizio per reati di grave allarme sociale tali da impedire l'esercizio del mandato fiduciario;

3. I rappresentanti nominati hanno l'obbligo di relazionare semestralmente al Consiglio.

Articolo 20

Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana

1. Fatti salvi i casi di morte o di revoca da parte dei consigli comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla legge, i singoli componenti del consiglio della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e mancato intervento a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità Montana, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La perdita della qualità di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere della Comunità Montana. La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità Montana nella prima seduta successiva alla conoscenza dell'avvenimento.

4. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità Montana decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell'interessato della raccomandata contenente la proposta di decadenza, comunicata anche al sindaco del comune di appartenenza, avanzata dal presidente del Consiglio della Comunità Montana su iniziativa propria o su istanza di un quinto dei consiglieri della Comunità Montana. Entro il termine predetto, il consigliere nei confronti del quale è stata avanzata la proposta di decadenza, può presentare al presidente proprie giustificazioni o memorie scritte di cui verrà data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno è stata posta in discussione la proposta di decadenza.

5. Il consigliere nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi del comma precedente, non può essere rieletto a consigliere della

Comunità Montana per tutta la durata del consiglio che l'ha pronunciata.

6. Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i consigli comunali interessati nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione della vacanza con le procedure di cui all'articolo 9, comma 2.

Sezione II Delle sedute consiliari

Articolo 21 Riunioni ordinarie e straordinarie

1. Il consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Si riunisce in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta motivata un quinto dei consiglieri della Comunità Montana nel qual caso il Presidente è tenuto a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 22 Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute

1. Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Comunità Montana mediante avviso raccomandato da spedirsi entro 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. In seconda seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il presidente della Comunità Montana.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui per legge e regolamento o con provvedimento

motivato non sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità Montana, in apposita sala, salvo sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione.

5. Dell'avvenuta convocazione verrà dato pubblico preavviso mediante affissione nell'albo pretorio della Comunità e dei Comuni membri.

Articolo 23 Presidenza delle sedute - Votazioni e verbalizzazioni

1. Il consiglio è presieduto dal presidente del Consiglio. In sua assenza o giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice presidente più anziano di età, in caso anche di assenza di quest'ultimo presiede l'altro vice-presidente. In loro assenza presiede il consigliere più anziano d'età.

2. Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno secondo le disposizioni regolamentari.

3. Il Presidente della Giunta, ha diritto di intervenire in qualsiasi momento della discussione;

4. Il consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese espresso per alzata di mano salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolari.

5. Di ogni seduta consiliare è redatto apposito verbale a cura del segretario della Comunità Montana o da chi legittimamente lo sostituisce.

6. Il verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta ed è portato a lettura ed approvazione del consiglio, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

7. Gli atti della Comunità Montana sono pubblicati nell'albo dell'Ente.

Sezione III Della Giunta

Articolo 24

Composizione ed elezione

1. La Giunta della Comunità Montana è composta dal presidente, dal vicepresidente e da nove assessori.

2. Il consiglio della Comunità Montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vicepresidente e gli altri componenti della giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri.

Articolo 25

Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva

1. Il presidente, i vice presidenti e i componenti della giunta restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha nominati e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente, vice presidente e assessore della Comunità Montana non è, allo scadere del mandato, rieleggibile alla medesima carica.

3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Il presidente, il vice presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di

approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

5. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del presidente o della giunta della comunità montana non comporta le dimissioni degli stessi.

6. Il presidente, il vice presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa in appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

7. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il presidente della Comunità Montana e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo presidente, di un nuovo vice presidente e di una nuova giunta in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

8. La mozione di sfiducia, indirizzata al consiglio, è assunta al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal segretario della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio.

9. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

10. Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono messe in discussione in base all'ordine cronologico di presentazione.

11. La seduta consiliare nella quale è posta in discussione la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

12. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

Articolo 26
Dimissioni, revoca e sostituzione
o integrazione
dei componenti della giunta

1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza dell'intero organo. La Giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo organo con le procedure di cui all'articolo 24 ed i termini per l'elezione decorrono dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.

2. Le dimissioni dalla carica del presidente, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica del vicepresidente e degli assessori, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il presidente, il vicepresidente e i singoli assessori possono essere rimossi o sospesi dalla carica a norma dell'articolo 142 del D Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il vice presidente e i singoli assessori possono essere revocati quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. La revoca è proposta con atto scritto e motivato, dal presidente della Comunità Montana o da almeno un terzo dei consiglieri ed approvato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Restano comunque in carica sino alla nomina dei successori a norma del successivo comma 7.

6. La perdita della carica di consigliere della Comunità Montana

comporta la decadenza immediata da membro della giunta. La decadenza è pronunciata dal consiglio nella medesima seduta nella quale è stata pronunciata la decadenza dalla carica di consigliere.

7. Alla sostituzione dei componenti della giunta revocati ovvero dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla legge e dallo statuto, o integrazione dei componenti provvede il consiglio su proposta del presidente con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. Se dopo due votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la sostituzione è fatta in altra seduta, sempre di prima convocazione, da tenersi entro quindici giorni dalla precedente, a maggioranza semplice.

Articolo 27
Competenze e attribuzioni della giunta

1. La giunta informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

2. Alla giunta compete l'adozione di tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al presidente, al segretario ed ai singoli funzionari responsabili dei servizi.

3. La giunta, in particolare :

- a) attua gli indirizzi generali deliberati dal consiglio e svolge attività propositiva e impulso nei confronti dello stesso ;
- b) approva i regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

- c) definisce gli obiettivi, le priorità, piani, programmi, e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- d) dirama agli uffici e ai servizi le direttive amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi e verifica il conseguimento dei risultati ;
- e) riferisce annualmente al consiglio presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio stesso;
- f) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.

Articolo 28 **Riunioni della giunta.**

1. La giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la Giunta può riunirsi nella sede di un comune o di altro ente interessato agli argomenti da trattare.

2. La giunta è convocata e presieduta dal presidente della Comunità Montana che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti preposti dai singoli assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

4. La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

Sezione III

Del presidente

Articolo 29 **Attribuzioni e competenze**

1. Il presidente della Comunità Montana, salvo quanto previsto dall'articolo 107 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267:

- a) è responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana;
- b) rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive alla giunta, al segretario ed agli uffici per assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione ;
- c) propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa dell'ente ; a tale scopo promuove e coordina l'attività dei membri della giunta ;
- d) convoca e presiede la giunta di cui assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo ;
- e) propone al consiglio la sostituzione motivata del vicepresidente o di singoli assessori ;
- f) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla giunta e dal consiglio ;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ;
- h) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati ;
- i) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana ;
- j) compie gli atti conservativi della Comunità Montana ;
- k) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio della Comunità Montana;

- l) nomina, in conformità ai contratti collettivi di lavoro vigenti, i responsabili degli uffici e di servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e, con le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto, quelli di collaborazione esterna;
- m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Il presidente della Comunità Montana esercita altresì ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Distintivo del Presidente della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni è una fascia verde con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Comunità Montana, con un nodo tricolore, da portare a tracolla.

Articolo 30 **Il Vice presidente.**

1. Il vice presidente della Comunità Montana coadiuva il presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Articolo 31 **Deleghe ai membri della giunta.**

1. Il presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della giunta nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza

2. Ai membri della giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del presidente.

3. Le deleghe sono conferite per materie organiche e per interi settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. A ciascun membro della giunta possono essere delegate solo funzioni afferenti a settori o servizi integralmente considerati. In aggiunta alle deleghe per settori, il Presidente può attribuire a singoli membri della giunta, incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

Sezione I V **Aspettative, permessi, indennità e rimborsi** **agli amministratori della Comunità Montana.**

Articolo 32 **Rinvio alla legge e al regolamento**

1. In materia di aspettative, permessi, indennità di carica e di presenza, indennità di missione e rimborsi di spese si applicano al presidente, al vice presidente, agli assessori e ai consiglieri della Comunità Montana le disposizioni del Capo IV del Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Capo II **UFFICI E PERSONALE**

Articolo 33 **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Ai sensi dell'articolo 88 del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, ai dipendenti della Comunità Montana si applicano le norme in materia di organizzazione degli uffici e del personale contenute

nell'articolo stesso, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Articolo 34

Trattamento giuridico ed economico

1. In ordine al trattamento giuridico, ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalla Comunità Montana si applicano le norme di cui all'articolo 88 del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n.267, n. 142 e la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, e successive modificazioni. E' escluso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 93, il personale impiegato dalla Comunità Montana cui si applichino norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

Articolo 35

Il segretario della Comunità Montana.

1. La Comunità Montana si avvale di un segretario titolare dipendente di ruolo.

2. Il segretario della Comunità Montana deve possedere i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione all'albo dei segretari Comunali; è reclutato secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento ed è inquadrato nella qualifica apicale.

3. Il segretario, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive impartitegli dal presidente :

- a) ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività ;
- d) svolge compiti di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- e) partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;

f) cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi;

g) può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa;

h) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente;

i) coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali;

j) esercita ogni altra funzione attribuitagli le altre competenze attribuitagli espressamente dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 36

Il vice segretario.

1. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, la giunta nomina, tra i funzionari dell'ente in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali, un vice segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione.

2. Il vicesegretario, qualora non abbia i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali, non è abilitato a rogare gli atti e i contratti della Comunità Montana.

Titolo III

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 37

Autonomia finanziaria

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità montane.

2. La finanza della Comunità montana è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) quote annuali associative dei comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura stabilita dal consiglio comunitario nella delibera di approvazione del bilancio;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

Articolo 38 Il Tesoriere

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.

2. Il Tesoriere della Comunità Montana viene nominato dopo le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

Articolo 39 Il Revisore dei Conti

1. Il consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Revisore dei Conti scelto tra le categorie indicate dalla legge.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza all'incarico ricevuto.

3. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.

4. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è

causa di decadenza dall'Ufficio di Revisore.

5. La revoca della nomina è deliberata dal consiglio dopo la formale contestazione, da parte del Presidente, degli addebiti all'interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni

6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal consiglio, all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.

7. Il Revisore dei Conti, in conformità alla legge, allo statuto ed al regolamento di contabilità:

- a) collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione dell'ente e delle istituzioni dipendenti in piena autonomia e con la diligenza del mandatario;
- c) ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti necessari alla funzione di controllo e di vigilanza ed ai relativi uffici; risponde della verità delle loro attestazioni.;
- d) ha diritto di assistere alle sedute del consiglio e degli altri organi della Comunità Montana e delle istituzioni dipendenti.;
- e) verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili e degli atti gestionali;
- f) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;
- g) quando lo ritenga necessario, trasmette al consiglio una relazione contenente rilievi e proposte utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Tale relazione sarà, comunque, redatta ed allegata al rendiconto di gestione e del conto consuntivo rimesso per l'esame del consiglio.

8. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento

dell'ufficio del Revisore e l'esercizio delle funzioni.

Articolo 40 **Controllo di gestione.**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a misurare periodicamente :

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni ;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati ;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta ;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Titolo IV **PARTECIPAZIONE POPOLARE E** **DIRITTI DEI CITTADINI**

Articolo 41 **Istanze, petizioni, proposte.**

1. Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.

2. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al presidente della Comunità Montana, devono contenere l'indicazione dell'interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.

3. Il presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e

proposte nei venti giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l'interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana, ne dispone l'archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto. Qualora ritenga che l'interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all'esame del consiglio o della giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta utile. Delle decisioni del consiglio o della giunta, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall'adozione.

Articolo 42 **Consultazione popolare.**

1. Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla Regione, dalla provincia e dai comuni, il consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.

2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi :

- a) questionari ;
- b) indagini per campione ;
- c) assemblee pubbliche ;
- d) coinvolgimento di rappresentanti designati in commissioni consiliari.

3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso con l'affissione di manifesti in tutti i Comuni membri.

Articolo 43 **Difensore Civico**

1. Presso la Comunità Montana può essere istituito, d'intesa con i comuni che ne fanno parte, il Difensore Civico di cui all'articolo art.11 del D.Lg.vo 18.08.2000 n° 267.

2. Il Difensore civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale e comunitaria. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano garanzia di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta e non può svolgere altra attività pubblica o privata.

4. L'Ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana.

5. Quando il Difensore Civico accerti atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento :

- a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'Ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata ;
- b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli organi competenti della Comunità Montana o del Comune perché assumano i conseguenti provvedimenti ;
- c) riferisce annualmente al Consiglio della Comunità sui risultati della propria attività. Copia della relazione annuale è trasmessa dalla Comunità Montana ai Sindaci dei comuni che ne fanno parte.

5. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

6. Il regolamento determina le modalità di presentazione della candidatura, i requisiti soggettivi per la nomina e le relative incompatibilità, le cause di cessazione della carica, le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell'Amministrazione.

ALTRI ORGANI

Art.44

Conferenza dei Sindaci

1. Ai sensi del presente statuto è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente della Comunità Montana per acquisire un parere obbligatorio non vincolante:
 - a) sullo schema del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
 - b) sullo schema-tipo delle deliberazioni relative all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
 - c) sugli argomenti di carattere eccezionale sui quali la Giunta Esecutiva ritiene di doversi discrezionalmente avvalere del parere preventivo della Conferenza.
3. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da apposito regolamento fermo restando il principio che i Sindaci, possano, all'occorrenza, farsi sostituire da un assessore, o da un altro delegato;

Titolo V

NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 45

Approvazione, modificazione ed entrata in vigore dello statuto

1. La Comunità Montana delibera il

proprio statuto tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni e del presente articolo.

2. Lo statuto e le sue modificazioni sono deliberati dal consiglio della Comunità Montana della Comunità Montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto o le eventuali modifiche sono deliberati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Lo statuto è soggetto al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della Comunità Montana.

4. Sino alla entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi le norme dello statuto preesistente purché compatibili con le disposizioni di legge statali e regionali emanate successivamente alla sua approvazione.

Articolo 46

Regolamenti di attuazione dello statuto

1. Il consiglio della Comunità Montana approva, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, i regolamenti in esso previsti salvo che la legge non disponga termini diversi. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Articolo 47

Verifica dello statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio della

Comunità Montana procede alla verifica della sua attuazione, promovendo anche consultazioni con i Comuni membri.